

**Prot. n. 169201 del 17/10/2024**

Egr. Dott./Gent.le Dott.ssa

**OGGETTO: Specialisti esterni, modulo per il tetto al contributo del 4%**

Gentile Dottore/Dottoressa,

questa comunicazione si riferisce al contributo del 4% a carico degli specialisti esterni che esercitano attività professionale per le strutture accreditate con il Ssn. Il contributo è stato introdotto dalla Fondazione a partire dal fatturato del 2023.

**Entro il 20 novembre 2024**, se lo desidera, potrà **chiedere di applicare un tetto** a questo contributo. L'opzione sarà valida per tutte le strutture accreditate Ssn presso cui esercita attività professionale.

Può fare richiesta personalmente entrando nella sua area riservata su [www.enpam.it](http://www.enpam.it) (oppure può chiederlo alla persona a cui ha dato delega<sup>1</sup>). Nel menu a sinistra, sotto la voce **Domande e dichiarazioni online**, troverà il collegamento al modulo **Opzione tetto al contributo del 4%**.

Questa sua prima scelta varrà sia per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2024, sia per il futuro (cioè da novembre 2024).

In quest'arco temporale può inserire più di un'opzione se, per esempio, si è pensionato nel corso dell'anno e quindi ha scelto di ridurre ulteriormente il tetto al 5%.

**Dopo questa prima scadenza** del 20 novembre 2024, tutte le eventuali richieste di modifica (applicazione, non applicazione del tetto) **avranno effetto dal mese in cui lo chiederà all'Enpam**.

**CHI E QUANDO**

La sua scelta sarà visibile nell'area riservata di tutte le strutture accreditate con il Ssn presso cui esercita, in modo che possano operare correttamente la trattenuta previdenziale a suo carico<sup>2</sup>.

Le consigliamo comunque di informare le strutture di aver scelto il tetto per il contributo.

---

<sup>1</sup> Istruzioni per delegare una o più persone di fiducia per fare operazioni nella sua area riservata:  
<https://www.enpam.it/comefareper/area-riservata/delega-per-i-servizi-online/>

<sup>2</sup> La trattenuta è prevista dall'articolo 5, commi 4bis e 4ter del Regolamento del Fondo della medicina accreditata e convenzionata dell'Enpam.



**Le strutture dovranno versare all'Enpam l'importo del contributo previdenziale per il 2023 entro il 20 dicembre 2024.**

## **QUANTO**

Se non farà una scelta, l'importo del contributo a suo carico sarà pari al **4%** cioè due volte il contributo del 2%, che le strutture le accreditano ogni anno<sup>3</sup> (e che è a loro carico). Per vedere a quanto corrisponde questo 2% già versato in suo favore può consultare l'estratto conto contributivo nella sua area riservata.

Viceversa, se deciderà di applicare un tetto, l'importo del contributo a suo carico non supererà mai un decimo (**10%**) dei compensi (o un ventesimo, **5%**, nel caso dei pensionati)<sup>4</sup>. Il tetto si applicherà ai compensi che ha percepito dalle strutture per le prestazioni in regime di convenzione con il Ssn.

## **PERCHÉ IL CONTRIBUTO DEL 4%**

La Fondazione ha introdotto, a partire dall'anno di fatturato 2023, uno specifico contributo a carico dei beneficiari del versamento del 2% (già previsto dall'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004), pari al 4% della quota di fatturato annuo, ascrivibile all'attività del professionista, attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Ssn, al netto degli abbattimenti per branca applicabili.

La riforma, adottata su sollecitazione dei Ministeri vigilanti e della Corte dei conti, è finalizzata a garantire l'equilibrio della gestione degli specialisti esterni in regime di accreditamento e a migliorare l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche future.

Distinti saluti

Il Direttore  
Dott. Vittorio Pulci

### **Per informazioni e chiarimenti**

Sat – Servizio Accoglienza Telefonica, tel. 06 4829 4829

Pec: [nucleoispettivo@pec.enpam.it](mailto:nucleoispettivo@pec.enpam.it)

### **Per supporto all'accesso all'area riservata**

E-mail: [supporto.areariservata@enpam.it](mailto:supporto.areariservata@enpam.it)

---

<sup>3</sup> Il contributo è previsto dall'articolo 1, comma 39, della legge n. 243/2004.

<sup>4</sup> Nel caso in cui diventi titolare di pensione, potrà tornare nella sua area riservata per chiedere, da quel momento in poi, il tetto riservato ai pensionati.